

## **5.**

### **COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

## **Cap. 1. Prodotti della zootecnia**

---

- a) *BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO*
- b) *EQUINI*
- c) *SUINI*
- d) *OVINI E CAPRINI*

### **Art. 1 – Contrattazioni**

Le contrattazioni vengono effettuate normalmente a voce.

### **Art. 2 – Conclusione del contratto**

Il contratto si ritiene concluso quando, raggiunto l'accordo sul prezzo, i contraenti esprimono il loro consenso con una stretta di mano o con chiare parole di assenso ("fatto", "va bene" e simili o – se in asta – "accetto").

### **Art. 3 – Termine ex-art. 1521 c.c.**

Il termine di cui all'art. 1521 c.c., 2° comma, è di giorni otto.

Le spese di restituzione dell'animale, nell'ipotesi di prova che abbia dato esito negativo, sono a carico del compratore.

### **Art. 4 – Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto sono animali da vita, cioè destinati all'allevamento, alla riproduzione, al lavoro, alla fornitura del latte e della lana e all'ingrasso.

Secondo le finalità d'uso il bestiame suddetto si divide in:

**ANIMALI DA ALLEVAMENTO:** sono principalmente giovani animali non ancora maturi per la riproduzione (allievi);

**ANIMALI DA RIPRODUZIONE:** sono quelli che, trovandosi nell'età adatta per la funzione riproduttiva, sono acquistati per essere destinati particolarmente a questo scopo.

Animali da riproduzione sono:

**BOVINI** - torello (dai 12 mesi fino alla prima rotta, purché approvato ai sensi di legge);  
- toro (dopo la prima rotta, purché approvato a sensi di legge);  
- manzetta (sopranna sino alla prima rotta);  
- manza (sino alla seconda rotta, non gravida);  
- manza piena o giovenca (gravida);  
- vacca (dopo il primo parto).

---

**OVINI** - montone o ariete;  
- pecora.

---

**CAPRINI** - becco;  
- capra.

---

**SUINI** - verro;  
- scrofa o roia.

---

**EQUINI** - puledra (sopra i 18 mesi);  
- redo (sopra i 18 mesi);  
- stallone (approvato a sensi di legge);  
- cavalla;  
- cavalla fattrice;  
- asino;  
- asina.

---

**ANIMALI DA LAVORO:** sono quelli che si aggiogano o si attaccano ai rotabili o agli strumenti e alle macchine agricole e quelli che si sottopongono a portare dei carichi sul dorso.

Come tali sono da considerarsi: i buoi, le vacche, i manzi, i cavalli, i muli, i bardotti e gli asini.

**ANIMALI DA LATTE:** sono le femmine allevate, destinate e capaci di produrre latte e, per quanto riguarda i bovini, si distinguono commercialmente in:

- BOVINI
- “vacche asciutte” quelle che essendo vicine al parto non danno latte;
  - “vacche fresche” quelle che appena dopo il parto sono nel periodo di massima produzione lattea;
  - “vacche giuste” quelle che danno regolarmente latte da tutti i quattro quarti;
  - “vacche false” quelle con uno o più capezzoli che non danno latte.
- 

Le capre sono da considerarsi animali da latte, quando si trovano nel periodo di massima lattazione.

L'asina, la cavalla e la pecora non vengono considerate animali da latte.



*Abbeveratoio, 1 giugno 1955 (Archivio storico CCIAA TN – F.lli Pedrotti)*

**ANIMALI DA INGRASSO:** sono quelli che vengono destinati ad un periodo più o meno lungo di ingrassamento per essere poi avviati alla macellazione. Il bestiame da ingrasso è costituito da:

- BOVINI - buoi;  
- manzi;  
- tori;  
- vacche;  
- manze;  
- torelli;  
- manzetti e manzette (vitelloni);  
- vitelli da latte naturale o artificiale (balioti) vitelli slattati (biraci).
- 
- OVINI - montoni (di età inferiore ad 1 anno);  
- castrati (di età inferiore ad 1 anno);  
- agnelloni (di età inferiore ad 1 anno);  
- pecore;  
- agnelli.
- 
- CAPRINI - becchi;  
- capre;  
- capretti;  
- zaveri (becchi castrati);  
- iastre e scuei (capre sterili).
- 
- SUINI - maialini da latte (lattonzoli);  
- maiali maschi e femmine castrati da giovani (magroni e scavezzi);  
- verri e scrofe castrati o meno a fine carriera.
- 
- EQUINI - cavalli, asini e muli di entrambi i sessi, generalmente non più atti al lavoro (rozzi, cancheri).
-

**Art. 5 – Termini e condizioni di consegna**

Salvo patti speciali, l'animale si consegna immediatamente nel luogo di vendita (alla stalla, mercato, fiera).

**Art. 6 – Termini e modi di pagamento**

Il pagamento si fa, di regola, all'atto della conclusione del contratto in contanti. Solo per patti speciali il pagamento è a termine. In caso di pagamento dilazionato il compratore deve versare al venditore, all'atto del contratto, un congruo anticipo del prezzo. Nel caso che l'acconto venga dato a titolo di caparra, si intende fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 1386 c.c.

Nella compera a prova, è d'uso che il compratore versi una somma di denaro, da stabilirsi di comune accordo tra le parti, a titolo di cauzione, che verrà restituita se la prova non avrà esito positivo.

**Art. 7 – Garanzia**

Per garantire genericamente l'animale immune da tutti i vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, il venditore usa le seguenti parole o frasi: garantisco l'animale "sano e senza difetti".

**Art. 8 – Assenza di esplicita garanzia**

Il venditore, anche se non fa esplicita garanzia nei modi consuetudinari previsti dal precedente articolo, è ugualmente tenuto a garantire l'animale immune dai vizi e dai difetti non apparenti che lo rendono non atto all'uso cui esso è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore.

**Art. 9 – Vendita senza garanzia**

Per escludere ogni garanzia il venditore deve formulare esplicita dichiarazione, preferibilmente resa in presenza del mediatore o di altro testimonio e con l'accettazione dell'acquirente, prima di concludere il contratto. Si usa di solito la frase "vendo senza garanzia".

**Art. 10 – Garanzia per la gravidanza**

Se il venditore dichiara che la bestia è stata coperta il giorno determinato, tale dichiarazione non costituisce garanzia per la gravidanza.

La dichiarazione resa dal venditore, in termini dialettali, che la bovina "ha fuori il tempo" con l'indicazione di un determinato giorno, vuole significare che alla data indicata scadono i nove mesi dal giorno della fecondazione; in tale caso il ritardo del parto oltre i 45 giorni dopo tale data, dà diritto al compratore di essere indennizzato delle spese di mantenimento della bovina, per i giorni decorrenti dalla scadenza di questo ultimo termine, salvi i maggiori eventuali danni.

Quando il venditore garantisce la scadenza del parto entro un termine preciso, la garanzia decorre da quel giorno e qualsiasi ritardo dà luogo ad indennizzo, per il mantenimento della bovina oltre tale data, salvo i maggiori eventuali danni.

**Art. 11 – Garanzie per tori e torelli venduti a scopo di monta**

Per i tori e torelli oltre l'anno, venduti a scopo di monta e che abbiano superato la visita di approvazione, si sottintende la garanzia per l'abilità al salto e alla fecondazione. Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dalla conclusione del contratto.

**Art. 12 – Garanzie per maschi bovini venduti a scopo di monta**

È consuetudine pure commerciare, a scopo di monta, maschi bovini interi approvati dall'apposita Commissione zootecnica anche se di età inferiore all'anno (di regola di età dagli 8 ai 12 mesi).

Anche per questi bovini si sottintende la garanzia per l'abilità al salto e alla fecondazione.

Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dal compimento dell'anno.



*Carro con muli, 1 giugno 1953 (Archivio Storico CCIAA TN – foto Renzi)*

### **Art. 13 – Vizi che danno luogo ad azione redibitoria**

Sono considerati vizi o difetti che rendono l'animale inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore e si presumono preesistenti al contratto, in quanto constatati nel periodo previsto per ciascun vizio, e danno quindi luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, i seguenti:

- a. il ticchio volante o aerofagico (bovini, equini), tic o battilingua o battel o lingua serpentina (bovini), ticchio d'appoggio (equini), tiro in aria (equini), mal del tiro (equini) – (14 giorni);
- b. per gli equini: la bolsaggine, bolsedine, fiato grosso, asma essenziale o bronchiale o cardiaca, enfisema polmonare, contraccolpo – (14 giorni);
- c. per gli equini: l'oftalmite periodica (flussione periodica, mal della luna, flussione lunatica, cecità lunatica) – (40 giorni);
- d. per gli equini: il capostorno (idrocefalo cronico, balordone, vertigine cerebrale) – (14 giorni);
- e. il prolasso abituale uterovaginale (smadreggiare, mostrare la madre o il pomo o la matrice) nelle bovine non pregne, oppure entro i primi sette mesi di gravidanza. Lo stesso prolasso costituisce vizio nel periodo dall'ottavo mese al parto, qualora lo stesso non sia spontaneamente riducibile – (10 giorni);
- f. l'obliterazione (chiusura) congenita di uno o più capezzoli nelle primipare gravide dopo il settimo mese (manze pronte) e l'obliterazione o stenosi di uno o più capezzoli nelle altre vacche gravide dopo l'ottavo mese (vacche pregne asciutte) – (8 giorni dopo il parto);
- g. vizi d'animo per gli equini: ombrosità, paura, scalciar, zampar, ovvero gettare addosso le gambe davanti, mordere, cessar ovvero rinculare – (8 giorni);
- h. vizi d'animo per i bovini: cozzare, scalzar ovvero tirar calci – (8 giorni);
- i. vizio di non lasciarsi mungere (bovine) – (8 giorni);
- l. ninfomania (vacca torizza) – (8 giorni);
- m. epilessia (bovini ed equini) – (14 giorni).

### **Art. 14 – Altri vizi**

Qualsiasi altro vizio o difetto o forma morbosa, con carattere di non apparenza e gravità tale da compromettere in tutto o in parte l'uso ordinario al quale è destinato l'animale, e preesistente al contratto, può formare oggetto a seconda del caso, di azione redibitoria o di azione estimatoria – (14 giorni).

### **Art. 15 – Denuncia dei vizi**

La denuncia del vizio va fatta entro tre giorni dal momento in cui si è manifestato. Se tuttavia esso si manifesta oltre il termine stabilito dagli artt. 13 e 14 aumentato di tre giorni, nessun diritto spetta al compratore.

Nella denuncia deve essere indicato il genere del vizio e il tempo nel quale si è manifestato. A corredo della denuncia stessa può essere allegato il certificato veterinario.



**Art. 16 – Trattamento dell'animale a seguito di denuncia**

Denunciato il vizio, il compratore non può assoggettare a lavoro l'animale in contestazione, né metterlo in commercio, né disporre altrimenti dello stesso, sotto pena di decadenza dell'azione redibitoria ed estimatoria, ma deve tenere l'animale in suo possesso e trattarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

**Art. 17 – Verifica dei vizi**

Ricevuta la denuncia del vizio, il venditore è tenuto a provvedere agli opportuni accertamenti per mezzo del veterinario di sua fiducia, con l'intervento del veterinario di fiducia dell'acquirente, entro otto giorni dal ricevimento della denuncia stessa. In mancanza di ciò si ritiene che egli riconosca l'esistenza del vizio.

**Art. 18 – Perizia**

Se il referto veterinario promosso dal venditore è negativo, i contraenti possono assoggettare l'animale, di comune accordo e a spese di chi avrà torto, ad una perizia decisiva.

**Art. 19 – Malattie infettive degli animali**

Salve le norme particolari applicabili nelle zone di risanamento contro la tubercolosi bovina e le brucellosi, le predette malattie vanno denunciate nel termine di 10 giorni dall'acquisto, e la prova va data mediante certificato del veterinario del Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, competente per territorio, previa prova della tubercolina (per la tubercolosi) o del sangue (per le brucellosi).

La presenza di tali malattie dà diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 20 – Denuncia obbligatoria**

Per ogni altra malattia infettiva o parassitaria degli animali, la cui denuncia è obbligatoria ai sensi delle leggi di polizia veterinaria, il contratto di compravendita è nullo, qualora si dimostri che il contagio e la malattia sono preesistenti al contratto.

**Art. 21 – Casi di malattia acuta e di morte**

Se l'animale in contestazione, per l'esistenza di un vizio o difetto, si ammala di malattia acuta, indipendentemente dal vizio per cui è in corso azione redibitoria o azione estimatoria, il compratore deve avvertire immediatamente il venditore e prestare le necessarie cure.

Le spese di cura sono sostenute a metà tra il venditore e il compratore, salvo accertamento di responsabilità o accordo diverso. Se la malattia, manifestatasi nel tempo della garanzia, deriva da negligenza del compratore, questi ne subisce il danno.

**Art. 22 – Morte durante il periodo di garanzia**

Se l'animale muore durante il periodo della garanzia, in conseguenza di vizi o difetti o di malattie preesistenti alla consegna, il danno è del venditore;

quando invece sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali, il danno è del compratore.

Se è incerto il momento dell'inizio della malattia, i contraenti dividono il danno fra loro in parti eguali.

**Art. 23 – Risoluzione del contratto**

In caso di risoluzione del contratto, il compratore è obbligato a ricondurre l'animale, a spese del venditore, nel luogo ove è stato stipulato il contratto o in altro stabilito di comune accordo con il venditore.

**Art. 24 – Azione redibitoria**

Le azioni redibitorie e le azioni estimatorie vengono promosse con citazione nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.

**Art. 25 – Bovini da macello - contratto**

Oggetto del contratto sono gli animali da macello, cioè quelli destinati alla macellazione nelle condizioni in cui si trovano, per il consumo alimentare delle carni.

Al momento della contrattazione il venditore dice se intende vendere da vita o a macello; in mancanza di specificazione o nei casi dubbi la bestia si intende venduta da vita.

**Art. 26 – Peso**

Gli animali da macello si contrattano a peso vivo oppure a peso morto.

**Art. 27 – Peso vivo**

Il peso vivo viene rilevato all'atto del contratto.

Nelle vendite a peso vivo si deduce dal peso la percentuale stabilita di comune accordo nel contratto. Nelle contrattazioni di vitelli, in quei luoghi in cui viene detratta una percentuale dal peso vivo, ai fini della determinazione del prezzo (es. Trento – Pergine – Valle dei Mocheni, ecc.) detta percentuale è del 20%.

**Art. 28 – Peso morto**

Il peso morto viene rilevato in tempo diverso e in maniera differente a seconda della specie e dell'età dell'animale:

- a. Il peso morto dei bovini grossi da macello è costituito solo dai cosiddetti "quattro quarti". Il peso dei quattro quarti è dato dall'intero corpo dell'animale, esclusi il sangue, la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, la coda tagliata alla base (radice), le viscere che comprendono: l'apparato digerente, il fegato, la milza, il cuore, i polmoni, il diaframma (pariana), i reni (rognoni o argnoni) col grasso che li circonda e tutto l'apparato genito-urinario, le budella col grasso che le circonda, il reticello (redesin); nelle vacche si esclude anche il sacco mammario. Tutte queste parti, (quinto quarto) si intendono perciò comprese nel prezzo di acquisto. Se l'animale viene pesato subito dopo la macellazione, quando cioè è ancora caldo e comun-

que non oltre un'ora circa, l'acquirente ha diritto di un abbuono del 2% sul peso complessivo dei quarti; se la pesatura segue dopo la prima ora, ma entro le dodici ore dalla macellazione, l'abbuono è dell'1%; nessun abbuono spetta dopo le dodici ore.

- b. La pesatura dei vitelli macellati deve essere fatta in giornata, cioè entro dodici ore dalla macellazione. Se vengono pesati subito dopo la macellazione, come avviene di solito nella stagione calda, si detrae un chilogrammo per ogni vitello che pesi meno di 50 kg; si diffalca 1,500 kg per ogni vitello che superi i 50 kg di peso sino a 100 kg e 2 kg sopra i 100 kg; se vengono pesati tre ore dopo la macellazione non si fa nessun diffalco.
- c. Il peso morto dei vitelli "sottopelle" è dato dal peso dell'animale compresa la pelle, le quattro gambe intere con le unghie, la coda, nonché la testa con la lingua e tutte le interiora da frittura. Viene dedotto solamente l'apparato digerente col grasso delle budella, la milza, il reticello (redesin), la vescica, il fiele, quel poco di grasso che circonda il foro anale.
- d. Si usa anche la vendita di vitelli a peso morto, cosiddetti "quadrati", nella quale il peso è costituito dai "quattro quarti" come per i bovini grossi da macello di cui al punto a., senza escludere però la coda e i reni col grasso che li circonda. Anche in tal caso il "quinto quarto" si intende compreso nel prezzo di acquisto.
- e. La pesatura degli ovini e dei caprini adulti si fa subito dopo la macellazione, detraendo al peso morto  $\frac{1}{2}$  kg per capo. Il peso morto degli ovini e dei caprini adulti è dato dal peso del corpo comprese le quattro gambe intere con le unghie, la testa, la coda e le interiora da frittura. Sono dedotti l'apparato digerente, la pelle, la milza, il diaframma e la vescica, gli organi genitali e il sacco mammario delle femmine, che restano a favore dell'acquirente.
- f. I capretti e gli agnelli si pesano pure subito dopo la macellazione, diffalcando  $\frac{1}{4}$  di kg per capo del peso morto. Il peso morto comprende tutte le stesse parti indicate per gli ovini e i caprini adulti, più la pelle.
- g. La pesatura dei suini si fa subito dopo la macellazione, detraendo dal peso morto 1 kg per capo fino al peso di 50 kg;  $1\frac{1}{2}$  kg da 50 a 100 kg; 2 kg sopra i 100 kg.
- h. Il peso morto dei suini è dato dal corpo dell'animale compresa la testa, la pelle, le quattro gambe intere con le unghie sgusciate e la coda. Sono esclusi: il sangue, la lingua senza sottogola, le scannature, lo stomaco, le budella, la vescica e tutte le interiora da frittura col relativo grasso, compresa pure la milza e il diaframma (pariana), che restano a favore dell'acquirente.
- i. Per determinare il peso morto degli equini si procede generalmente come per i bovini di cui al punto a), eccetto per il peso dei reni con il grasso di copertura (rognonata) che non vengono asportati.

#### **Art. 29 – Macellazione**

I diritti di macello sono a carico del compratore. Le spese di macellazione sono a carico del venditore o del compratore, a seconda che l'animale sia venduto morto o vivo. I diritti di pesatura sono sempre a carico del venditore.

### **Art. 30 – Garanzia**

Gli animali da macello si intendono sempre garantiti immuni da ogni malattia o difetto che ne limiti l'utilizzazione della carne, cioè "sani da macello". Se è riscontrata in loro qualche malattia dopo macellati, il compratore ha diritto di azione estimatoria. Se le carni sono completamente incommestibili il venditore deve rimborsare l'intera somma versata.

Il compratore deve avvisare il venditore con mezzo rapido e certo e comunque non oltre le 24 ore dalla macellazione, del constatato difetto e conservare la bestia in pelle o quanto meno con la pelle attaccata per un lembo.

In caso di assoluta necessità di conservare in frigorifero la carcassa dell'animale contestato, la pelle si deve levare in presenza del veterinario ispettore delle carni, che redige apposito verbale e di due testimoni, che firmano il verbale stesso.

Nella consegna a termine degli animali da macello è obbligatoria la garanzia di consegnarli nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava alla conclusione del contratto e in stato di nutrizione non diminuita.

Salvo le disposizioni di leggi speciali, per escludere ogni garanzia si usa la frase, preferibilmente in presenza del mediatore o di altro testimone, "non rispondo fuori dalla mia stalla" o simili; in tale caso il venditore non è responsabile del danno causato dalla distruzione forzata, parziale o totale della carne.

### **Art. 31 – Vizi d'animo**

In ogni caso, nella vendita di animali vivi da macello, il venditore, per esimersi da qualsiasi responsabilità di danni anche verso terzi, deve denunciare al compratore i seguenti vizi d'animo:

- a. cornare (dar di cozzo, cozzare) ad eccezione che per i tori;
- b. mordere e zampare (per i cavalli).

### **Art. 32 – Azione estimatoria e di nullità**

Le azioni estimatoria e di nullità vengono promosse con citazioni nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.

### **Art. 33 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di bestiame vivo e morto è dell'1% per parte sul prezzo pattuito.

### **Art. 34 – Clausola "franco di mediazione"**

Nella mediazione di bestiame la clausola "franco di mediazione" o altra equipollente ("netta", "pulita"), espressa dal venditore prima della conclusione del contratto, vale ad accollare al solo compratore l'intera provvigione del mediatore.

#### *e) ANIMALI DA CORTILE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

## Cap. 2. Prodotti dell'agricoltura

---

- a) *FRUMENTO*
- b) *GRANOTURCO*
- c) *RISO*
- d) *CEREALI MINORI*

### Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di cereali è dell'1% del prezzo per parte.

- e) *PATATE*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

- f) *ORTAGGI*

### Art. 1 – Modalità di vendita di ortaggi

Nel settore degli ortaggi i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- aglio a testa;
- alloro a mazzetto;
- aromi misti confezionati a mazzo;
- carciofi a pezzo;
- mame a pezzo;
- prezzemolo a mazzi;
- rapanelli bianchi a mazzo;
- rapanelli rossi a mazzo;
- rosmarino a mazzetto;
- salvia a mazzetto.

### Art. 2 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di legumi secchi è dell'1% del prezzo per parte.

- g) *UVA E MOSTO*

### Art. 1 – Contratto di vendita

Le vendite di uve per vinificazione hanno sempre per oggetto "uva mercantile".

Con l'espressione uva mercantile si intende quella giunta a maturazione sana, uniforme, perfetta e, all'atto della consegna, asciutta e con la gradazione minima fissata dall'Unione europea per le uve da vini da tavola.

Qualora persistenti avverse condizioni atmosferiche imponessero l'esecuzione della vendemmia e la conseguente consegna del prodotto bagnato o

deteriorato, fermo restando l'impegno di acquisto, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo delle uve così consegnate.

**Art. 2 – Vendita di “graspato” o di “diraspato”**

La vendita di “graspato” è vendita di uva pigiata completa di tutte le sue parti.

La vendita di “diraspato” (garollato) è vendita di uva pigiata, priva di raspo.

**Art. 3 – Grado zuccherino**

Il grado zuccherino viene determinato dall'acquirente con il mostimetro Babo all'arrivo del prodotto sul luogo di consegna alla presenza del venditore e tenendo conto della temperatura del mosto, oppure con il rifrattometro, nonché espresso in gradi Brix.

**Art. 4 – Mosto**

Per “mosto” si intende il prodotto dell'uva privo di buccia, vinacciolo e raspo, non ancora fermentato e comunque contenente alcool svolto in percentuale non superiore allo 0,5 del volume.

Per “mosto muto” si intende quello del quale è stata impedita la fermentazione con i mezzi consentiti dalla legge. Nelle vendite di tale mosto, che deve essere privo della feccia grossa, non viene pagato l'eventuale alcool svolto.

I mosti si contrattano a quintale o a ettolitro con l'indicazione della varietà delle uve e della loro origine per quelli destinati a vini da tavola, con l'eventuale denominazione d'origine dichiarata per le uve DOC, nonché l'eventuale indicazione geografica per le uve IGT. È uso contrattare anche il mosto “concentrato” in gradi Beaumè/quintale o in gradi Brix.

Nell'ipotesi di vendite nelle quali il prezzo sia pattuito in relazione al grado zuccherino, va tenuto conto anche della parte di zucchero eventualmente già trasformato in alcool.

Per eventuali contestazioni sulla gradazione e sul peso specifico è uso tener conto del parere dei laboratori della Fondazione E. Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige o dell'Unione italiana vini.

**Art. 5 – Tolleranza**

Nei contratti per la compravendita di uve e mosto a quantità fissata, è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.

Nei contratti di compravendita della produzione totale di uva, il venditore è tenuto alla consegna di tutto il quantitativo prodotto nella zona convenuta.

**Art. 6 – La clausola “circa”**

Nelle vendite di uve e mosto con la clausola “circa”, relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.

**Art. 7 – Gradazione zuccherina**

Se il prezzo del mosto è stabilito a grado alcolico complessivo (svolto e da svolgere), la gradazione zuccherina deve essere determinata per via chimica

e l'eventuale alcool svolto per distillazione.

Tali determinazioni si affidano al Laboratorio chimico della Fondazione E. Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige o all'Unione italiana vini.

**Art. 8 – Garanzia di percentuale minima**

Se la vendita di mosti è fatta con l'espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

**Art. 9 – Date della vendemmia**

Le date della vendemmia vengono fissate nelle singole zone di produzione, in coincidenza con il periodo ottimale di maturazione delle uve, in base alle convenzioni vendemmiali, ove esistano. Diversamente la vendemmia avviene, su accordo delle parti, nel periodo generale della stessa.

**Art. 10 – Spese della pesatura**

Le spese della pesatura alla "pesa pubblica" sono a carico del venditore. Quando la consegna è fatta in campagna, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Per merce da consegnarsi su mezzo di trasporto a domicilio del compratore, le spese di trasporto sono sostenute dal venditore.

**Art. 11 – Clausola "franco partenza"**

Con la clausola "franco partenza" si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore nel luogo indicato dal venditore.

**Art. 12 – Spese di analisi**

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate.

**Art. 13 – Consegna**

La consegna in campagna viene effettuata sul mezzo di trasporto del compratore, sulla strada camionabile più vicina al fondo e in recipienti forniti dal compratore. Quando più partite sono caricate sullo stesso mezzo di trasporto il luogo può essere quello della pesa pubblica.

Quando la consegna avviene nello stabilimento del compratore o in altro luogo prestabilito, il trasporto è effettuato a cura e con mezzi del venditore, che provvede allo scarico del prodotto in vasche e altri recipienti messi a disposizione dal compratore sul luogo stesso della consegna.

**Art. 14 – Restituzione recipienti**

Per la consegna in campagna nel caso in cui i recipienti siano forniti dal venditore, al compratore incombe l'obbligo della restituzione appena ricevuto il prodotto.

La resa dei recipienti è a carico del compratore se il prodotto è contrattato "franco partenza", è invece a carico del venditore se è contrattato "franco arrivo".

**Art. 15 – “Franco partenza” e “franco arrivo”**

Per consegne “franco partenza”, le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo” sono a carico del venditore.

**Art. 16 – Garanzia e risoluzione del contratto**

Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto se l’uva ha fermentato o se è mescolata in misura notevole con uve diverse da quelle contrattate, purché il fatto non sia imputabile a colpa del compratore; se trattasi di partite comprendenti diverse varietà di uve, queste vanno tenute separate.

**Art. 17 – Contestazioni**

Il prodotto mescolato con altro, da parte del compratore, si intende accettato e non consente contestazioni sulla qualità.

Per il prodotto contrattato “posto in cantina del compratore” le contestazioni vanno elevate all’atto del ricevimento in cantina.

**Art. 18 – Pagamento**

Il pagamento delle uve o del graspato nelle vendite a prezzo finito, viene effettuato per la metà a San Martino (11 novembre) e il saldo alla Ceriola (2 febbraio), quando non specificato diversamente.

Nei contratti a riferimento il prezzo viene stabilito in uno dei seguenti modi:

- a. in base al prezzo medio pagato per ciascuna qualità e gradazione dalle cantine sociali della zona di origine del prodotto, ove esistano;
- b. in base ai prezzi stabiliti dalla Commissione paritetica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (mercato a prezzo aperto);
- c. media tra i due prezzi di riferimento.

In mancanza di indicazioni nel modo di determinazione del prezzo nelle vendite a riferimento, vale quello di cui al punto b.

Il pagamento del prezzo avviene nel primo caso all’epoca dei pagamenti effettuati dalla cantina sociale del luogo di produzione e nel secondo caso all’epoca stabilita dalla convenzione della Commissione paritetica presso la Camera di Commercio IAA.

**Art. 19 – Caparra**

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatta a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art. 1386 c.c. (caparra penitenziale).

**Art. 20 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di uve e raspati è dell’1,50% del prezzo da parte del venditore e dello 0,75% del prezzo da parte del compratore.

La provvigione per la compravendita di mosto muto, di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato è dell’1% del prezzo a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.



*h) OLIVE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*i) AGRUMI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*l) FRUTTA FRESCA*

**Art. 1 – Vendite fra produttore e commerciante**

Le vendite fra produttore e commerciante avvengono in tre maniere: a prezzo predeterminato, sulla fiducia e all'asta.

**Art. 2 – Vendite a prezzo predeterminato**

Rientrano nei contratti a prezzo predeterminato:

- a. le vendite a partita;
- b. le vendite a quantitativo indicato;
- c. le vendite a peso.

**Art. 3 – Vendita a partita**

Costituisce oggetto di vendita a partita, l'acquisto di determinate produzioni aziendali con la specificazione delle località di provenienza.

Normalmente le contrattazioni a partita della frutta avvengono con la visita della stessa "sull'albero" da parte del compratore.

**Art. 4 – Contratti a partita**

I contratti a partita impegnano l'acquirente a ritirare e il venditore a consegnare l'intera produzione, oggetto della partita, salvo quanto previsto all'art. 6.

**Art. 5 – Mantenimento e cura della produzione**

Se non è diversamente pattuito, il venditore, per tutto il periodo intercorrente fra la data della vendita e quella della consegna, deve provvedere a tutti i lavori necessari inerenti al mantenimento e alla cura della produzione.

**Art. 6 – Rifiuto nei contratti a partita**

Nei contratti a partita, l'epoca della raccolta della frutta viene fissata di comune accordo tra le parti e la raccolta viene eseguita dal venditore. L'acquirente può rifiutarsi di accettare i frutti rotti, caduti e mal raccolti, quelli infestati dalla cocciniglia San Josè, quelli attaccati dalla ticchiolatura e da altre malattie in quanto tali danni siano insorti dopo la conclusione del contratto, nonché mele, pere, ciliegie, prugne e susine senza picciolo.

Le ciliegie, le prugne e le susine vengono raccolte e fornite allo stato asciutto.

**Art. 7 – Accettazione senza riserva**

Se la merce, al momento della consegna, viene accettata senza riserva, il compratore non ha più il diritto di far valere i vizi della merce, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili.

**Art. 8 – Quantitativo indicato**

La vendita a quantitativo indicato ha per oggetto partite di frutta precedentemente determinate nella varietà e nella quantità. Anche per tale tipo di vendita valgono gli usi di cui agli articoli precedenti.

**Art. 9 – Vendite a quantitativo indicato**

Per le vendite a quantitativo indicato, il produttore può consegnare fino al 10% in più o in meno del quantitativo pattuito; in tal caso il produttore è obbligato a consegnare il quantitativo minimo, mentre il compratore è obbligato a ritirare il quantitativo massimo.

Eventuali eccedenze che superino la tolleranza del 10% vengono consegnate dal venditore al compratore e se non vengono fatte reciproche riserve vengono pagate al prezzo già pattuito fra le parti.

**Art. 10 – Vendite a peso**

Le vendite a peso della frutta avvengono a seguito della visione della stessa sull'aia o nel magazzino.

**Art. 11 – Vendita sulla fiducia**

Nella vendita sulla fiducia, o in conto commissione, il produttore si impegna a fornire al compratore tutta o parte della frutta proveniente da una o più determinate proprietà al prezzo che verrà determinato a fine campagna, da conteggiarsi in base ai prezzi medi realizzati nella zona, nell'annata commerciale, nelle vendite all'ingrosso o all'esportazione.

**Art. 12 – Modalità di fornitura nella vendita sulla fiducia**

Nella vendita sulla fiducia la merce viene fornita al compratore secondo le norme dei precedenti artt. 5, 6, 7.

**Art. 13 – Pagamento acconti**

Nella vendita sulla fiducia, l'acquirente, in mancanza di patti contrari, paga al produttore degli acconti sulla merce fornita, secondo l'andamento del mercato e le vendite effettuate.

**Art. 14 – Liquidazione finale e saldo**

Nella vendita sulla fiducia, la liquidazione finale e il pagamento del saldo per la fornitura della merce avvengono a fine campagna di vendita del relativo prodotto.

**Art. 15 – Vendite all'asta**

Le vendite all'asta sono regolate di volta in volta dalle condizioni d'asta preventivamente fissate dal venditore.

**Art. 16 – Vendite fra commerciante e commerciante**

Valgono in questo caso le norme dell'ICE o le disposizioni di legge per il mercato interno a seconda che si tratti di merce destinata all'esportazione o al collocamento sul mercato interno.

**Art. 17 – Modalità**

La vendita deve avvenire a peso netto; l'imballaggio, fornito dal venditore, viene conteggiato secondo le norme di legge.

Nelle vendite franco stazione partenza le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente; lo stesso avviene per le spese del ghiaccio per i trasporti fatti in vagoni frigoriferi.

**Art. 18 – Consegna della merce**

La consegna della merce avviene franco mezzo di trasporto o franco vagone stazione di partenza o franco confine o destino. Nel caso di vendita franco confine o destino, il rischio e le spese sono a carico del venditore. Negli altri casi il rischio e le spese sono a carico dell'acquirente.

Il calo tollerato fra la partenza e l'arrivo è del 2% per merce imballata e del 3% per merce alla rinfusa.

**Art. 19 – Vendita di uve da tavola**

La vendita di uve da tavola si riferisce ad uva mercantile, cioè uva giunta a maturazione, asciutta, sana, esente da malattie o da marciume.

Alla selezione dell'uva provvedono il compratore o un suo rappresentante, oppure anche il mediatore.

**Art. 20 – Tolleranza**

Nei contratti di uva a quantità fissa è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.

**Art. 21 – Spese per la pesa**

Le spese per la pesa sono a carico del compratore. Sono invece a carico del venditore le spese per il trasporto dell'uva alla pesa.

**Art. 22 – Pagamento prezzo**

Il prezzo viene pagato all'atto della consegna del prodotto, cioè dopo la pesa di questo ("peso e paga"). Nel caso di consegna frazionata il saldo avviene al termine dell'ultima consegna.

**Art. 23 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di prodotti ortofrutticoli e uve da tavola è la seguente:

- a. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da produttore a commerciante;
- b. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da commerciante o consorzio a commerciante;
- c. nelle vendite ad acquirente straniero il venditore italiano versa al mediatore un compenso del 3% della fattura.

**Art. 24 – Modalità di vendita di frutta fresca**

Nel settore della frutta fresca i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- fragole a cestino;
- lamponi a cestino;
- mirtilli a cestino;
- more a cestino;
- ribes a cestino.

*m) FRUTTA SECCA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI*

**Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di paglia e fieno è di 0,10 euro al q per parte.

*o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*r) DROGHE E SPEZIE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 3. Prodotti della silvicoltura**

---

*a) LEGNA DA ARDERE*

**Art. 1 – Legna da ardere**

La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:

- legna dura o forte: faggio, querce in genere, carpini, gelso, frassino, olmo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi fruttiferi in genere;
- legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose escluso il larice.

La legna di castagno, di larice e di pino mugo viene trattata generalmente a parte:

- fasciname e ramaglie;
- cascami di segheria.

**Art. 2 – Unità di misura**

La legna da ardere in genere viene trattata a metro stero o a peso; il fasciname a numero o a peso.

La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di 4 cm in

punta. Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa alla ramaglia o nel fasciname.

Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presentare una sopramisura del 5% dell'altezza.

Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.

La legna soffocata (sobbollita) è esclusa dall'assortimento normale, quando superi il 10% della massa.

### **Art. 3 – Volume**

Il contenuto medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:

- a. di essenza dura o forte: 1 metro stereo è uguale a metri cubi 0,7;
- b. di essenza dolce o tenera: 1 metro stereo è uguale a metri cubi 0,7.

### **Art. 4 – Mediazione**

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legna da ardere è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

#### *b) CARBONE VEGETALE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

#### *c) LEGNAME GREZZO*

## **I. TONDAME**

### **Art. 1 – Forma del contratto**

La forma del contratto può essere verbale oppure scritta. In genere tra produttore e commerciante è preferita la forma scritta; tra commerciante e consumatore la forma verbale.

### **Art. 2 – Perfezionamento del contratto**

Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserva.

Nel caso di offerta "salvo il venduto" o "salvo approvazione da parte della ditta" o altre clausole analoghe, l'offerta diventa definitiva solo quando l'acquirente abbia accettato l'offerta o il venditore confermata l'accettazione.

Tale accettazione e conferma sono valide se espresse entro un congruo termine.

### **Art. 3 – Provenienza del legname**

Esiste in provincia la consuetudine di precisare nel contratto di vendita di qualità pregiate, la provenienza del legname.

Per la provenienza del legname si intende la zona forestale di produzione.

Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.

Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona forestale indicata.

#### **Art. 4 – Unità di misura**

In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

#### **Art. 5 – Accertamento del peso**

Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia o, in caso di trasporto con altri mezzi, dalla pesa pubblica del luogo di partenza.

#### **Art. 6 – Clausola “circa”**

Il venditore è tenuto a consegnare l'esatto quantitativo di legname pattuito. Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.

Quanto sopra vale per il legname segato o squadrato o comunque sottoposto ad una prima lavorazione.

#### **Art. 7 – Legname allo stato rotondo**

Per il legname allo stato rotondo, qualora venga venduto con riferimento al verbale di assegnazione dell'Autorità forestale, si intende oggetto della vendita tutta la massa legnosa da opera ricavata.

Nel caso non si faccia riferimento al verbale di assegnazione per il legname allo stato rotondo vale la percentuale dal 10% al 15% in più o in meno.

#### **Art. 8 – Clausola “da... a...”**

Se la quantità contrattata viene indicata indeterminata “da... a...”, il venditore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.

L'acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato.

Per quanto riguarda misure e lunghezze e qualità, nel caso in cui sia prevista la clausola “da... a...”, il venditore deve consegnare proporzionalmente tra il minimo e il massimo indicati.

#### **Art. 9 – Determinazione del prezzo**

Il prezzo è stabilito:

- a. a volume per metro cubo, per il legname rotondo e segato;
- b. a metro quadrato sulla superficie greggia e tenendo conto dello spessore greggio, per le tavole piallate con battuta e incastro (uso bastimento) e con battuta e tondino (perline);
- c. a metro quadrato di superficie netta per i *parquet* lavorati;
- d. a peso per quintale o metro stero per il cortame, gli scarti, la corteccia, la segatura, il cippato, il legname da cartiera, la legna da ardere;
- e. a metro quadrato o metro cubo i compensati, controplaccati, paniforti e truciolari;

- f. a metro quadrato i pannelli di fibre legnose pressate da 2 a 8 mm (masonite, faesite, ecc.);
- g. a metro quadrato o a foglio le impiallacciate.

**Art. 10 – Listino dei prezzi**

I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si intendono riferiti unicamente a legnami di commercio di dimensioni normali.

**Art. 11 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute**

Quando è consentita una tolleranza percentuale nei quantitativi della merce, il prezzo da corrispondersi al compratore va commisurato alle effettive quantità consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

**Art. 12 – Spedizione**

Con il termine “spedizione” si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.

**Art. 13 – Consegna**

Con il termine “consegna” si intende l’affidamento della merce all’acquirente o chi per esso, che la accetta.

**Art. 14 – Clausola relativa alla consegna e spedizione**

Quando la vendita viene stipulata con la clausola a “spedizione pronta” o “a consegna pronta”, si intende che la merce deve essere spedita o consegnata nel termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

**Art. 15 – Forza maggiore**

Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore, deve darne immediato avviso all’altro contraente, specificando la natura dell’impedimento.

La forza maggiore elimina l’inadempienza contrattuale.

Possono costituire in materia casi di forza maggiore, la scarsità di neve o l’eccessivo innevamento e il gelo, che impediscano l’esbosco del legname, quando l’oggetto del contratto si riferisce ad una zona determinata.

**Art. 16 – Caricamento della merce**

Al caricamento del legname segato su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

**Art. 17 – Porto assegnato**

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia o altro mezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo, in quest’ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.

#### **Art. 18 – Svincolo e scarico**

Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo, scarico e ricovero della merce speditagli, versando al vettore l'importo a lui dovuto, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti. Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.

#### **Art. 19 – Spese di trasporto**

- a. Se la vendita è fatta "franco deposito", "franco magazzino", "franco stabilimento del venditore" il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tonname venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell'acquirente;
- b. se la vendita è fatta "franco vagone stazione di carico", "franco stazione di partenza" o "franco stazione di...", il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto e ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
- c. se la vendita è fatta "franco destino", "franco stazione destino", il venditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
- d. se la vendita è fatta "franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore", il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;
- e. se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.

#### **Art. 20 – Reclami contro il vettore**

Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di trasporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, insieme a tutti gli altri documenti necessari per l'esercizio dell'azione nei confronti del vettore, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore medesimo.

In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

#### **Art. 21 – Clausola "merce da collaudare" o "merce collaudata"**

La clausola "merce da collaudare" significa che la merce è da sottoporre a verifica per assortimento, qualità, lavorazione ed eventualmente a marcatura.

La clausola "merce collaudata" significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda assortimento, qualità, quantità e lavorazione.

La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschiet-



to, viene fatta dal compratore o da chi per esso, contemporaneamente alla misurazione; le stesse costituiscono il collaudo e la presa in consegna della merce.

Le spese per le operazioni di collaudo e di presa in consegna sono a carico dell'acquirente, nel caso di legname rotondo; nel caso di legname segato, resta a carico dell'acquirente la spesa del solo collaudatore.

**Art. 22 – Luoghi e tempi di misurazione del tondame**

La misurazione dei tronchi deve avvenire entro 20 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misurazione nel luogo convenuto.

In mancanza di pattuizioni specifiche si intende che la misurazione deve effettuarsi sul letto di caduta o sul piazzale forestale.

La misurazione del tondame è fatta d'accordo fra le parti contraenti o da persone di loro fiducia.

**Art. 23 – Clausola “vista” o “salvo vista”**

La clausola “vista” significa che il compratore ha visitato la merce e non ha elevato, né può più elevare, protesto circa la qualità, lavorazione e assortimento della merce; la frase “salvo vista” equivale a quella con riserva di gradimento di cui all'art. 1520 c.c.

Il termine di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1520 è di giorni 15.

**Art. 24 – Esclusione della garanzia per l'uso**

Salvo contrario patto scritto, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.

**Art. 25 – Uso della merce protestata**

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico, bene individuabile, abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso al venditore e tenere a disposizione l'intero carico, che è obbligato a custodire razionalmente e da buon commerciante.

**Art. 26 – Acconto**

Se il compratore all'atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.

**Art. 27 – Pagamento del prezzo**

Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

**Art. 28 – Luogo di pagamento**

Di norma, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.

#### **Art. 29 – Termini di pagamento**

I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.

Se il pagamento è pattuito per contanti “vista fattura” o “arrivo merce”, il compratore deve provvedere al pagamento entro dieci giorni dalla data della fattura o dell’arrivo della merce.

In caso di pagamento mediante “cessioni bancabili” il venditore è tenuto a ricevere effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi.

#### **Art. 30 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita**

Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

#### **Art. 31 – Classificazione delle resinose**

Il legname resinoso si distingue nelle seguenti essenze:

- abete rosso, peccio (Picea abies L.);
- abete bianco o comune, avezzo (Abies alba Mill.);
- larice (Larix decidua Mill.);
- pino silvestre o comune o selvatico bianco (Pinus sylvestris L.);
- pino cembro, cirmolo, cirno (Pinus cembra L.);
- pino nero (Pinus nigra J.).

#### **Art. 32 – Uso generico del termine “abete”**

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di “abete”, si intende sia abete rosso che bianco. Volendosi determinare proporzionalmente tra l’una e l’altra specie di abete, o volendosi l’una anziché l’altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

#### **Art. 33 – Uso generico del termine “pino”**

Quando nei contratti viene citato solo il termine generico di “pino”, si intende esclusivamente pino silvestre.

#### **Art. 34 – Trattamento del legname allo stato rotondo**

Il legname allo stato rotondo viene normalmente trattato nei seguenti assortimenti:

- tronchi o topi da sega, oppure bore;
- legname da travatura;
- bottolame o legna scelta;
- sottomisure;
- stangame;
- legname da imballaggio;
- legname da cartiera o da cellulosa;
- tasti;
- punte e scarti;
- assortimento unico.

Il legname da opera di resinose viene normalmente commerciato con corteccia.

**Art. 35 – Tronchi da sega**

Per tronchi da sega si intendono tronchi di diametro a metà lunghezza non inferiore a 18 cm, di lunghezza non inferiore a 4 m fra le due smussature, con una sopralunghezza – che non viene conteggiata – variabile a seconda delle difficoltà di esbosco e comunque non inferiore a 10 cm complessivi. Il tondame da sega viene trattato a metro cubo.

**Art. 36 – Difetti del tondame da sega normale**

Il tondame da sega normale deve essere sano e diritto. I seguenti difetti, se di lievissima entità, sono ammessi:

- rosatura;
- screpolature longitudinali;
- perforatura da insetti;
- tronchi leggermente contorti;
- leggera cipollatura;
- curvatura.

Altri o più gravi difetti comportano un equo abbuono o tarizzo.

I tronchi per i quali non si addivene ad un accordo sull'abbuono, possono essere rifiutati dal compratore.

**Art. 37 – Bottolame o legna scelta**

Per bottolame o legna scelta si intendono i tronchi di lunghezza dai 2 a 3,50 m fra le smussature, di diametro (a metà) di 18 cm e più.

I bottoli devono essere utilizzabili per sega. È escluso il rotto. È ammesso il marcio duro per metà del diametro e il marcio molle per un quarto del diametro, purché il resto sia utilizzabile.

Il bottolame viene trattato a metro cubo.

**Art. 38 – Legname da travatura**

Tronco di lunghezza non inferiore a 5 m, diametro non inferiore a 30 cm, con bassa conicità ed esente da difetti macroscopici.

**Art. 39 – Sottomisure**

Per sottomisure si intendono tronchi di lunghezza di 4 m fra le smussature, di diametro (a metà) da 14 a 17 cm compresi, diametro in punta non inferiore a 12 cm.

Requisiti di qualità come per i tronchi da sega.

**Art. 40 – Misurazione**

La misurazione del diametro del legname rotondo viene fatta a metà lunghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri minimo e massimo, nella sezione mediana.

Nei tronchi scheggiati il diametro viene espresso dalla media fra il diametro minimo nel punto difettoso e il diametro a metà.

Se a metà del tronco si presentano nodi o sporgenze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari, al di sopra e al di sotto del difetto.

Il diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lunghezza, salvo particolari pattuizioni, viene misurata, trascurando le frazioni, di 20 cm in 20 cm.

Nel caso di legname di resinosa con corteccia la misurazione potrà avvenire nei seguenti modi:

- a. si misura il tronco con la corteccia, seguendo le regole sopra esposte: dal volume ottenuto si detrae una percentuale pari al 10% se si tratta di legname di abete rosso e/o bianco. Per il larice e il pino silvestre tale percentuale varia dal 15-18% al 20-25% in relazione all'età della pianta e alle condizioni stazionali;
- b. la misurazione viene effettuata sotto corteccia, direttamente sul legno. In questo caso il tronco dovrà essere preventivamente scortecciato nei punti di misurazione; si attua quindi una scortecciatura parziale ad anello (cercen), larga 15-20 cm, tale comunque da permettere un'agevole misurazione.

#### **Art. 41 – Stangame**

Per stangame si intende "antenne", tondelli, "longari", puntelli, paleria minuta, "catene", "remi", ecc. Queste varie specie sono di diametri e di lunghezza diversi a seconda dei vari distretti forestali della provincia. Le classificazioni di cui al presente articolo devono corrispondere alle caratteristiche e qualità seguenti: sani, escluso il marcio e rotto, poco nodosi, "seguenti" (poco conici) e diritti.

#### **Art. 42 – Legname da imballaggi**

Il legname da imballaggi è normalmente costituito da tondelli di essenza resinosa del diametro minimo di 14 cm e di lunghezza minima di 2 m con guasto massimo del 60% purché a tenuta di chiodo.

#### **Art. 43 – Legname da cartiera**

Il legname da cartiera, se costituito da abete o da pino, è delle seguenti dimensioni: lunghezza da 1 m in avanti in multipli di un metro in tondelli o in quarti del diametro in punta di 8 cm e del diametro massimo di 30 cm.

Il legname da cartiera viene commerciato o allo stato grezzo o con scortecciatura commerciale, cioè senza la prima corteccia, o almeno strisciato, oppure pulito in bianco.

Il legname da cartiera messo a misura in cataste deve essere "intestato" a sega da ambo le estremità.

I nodi devono essere "asciati" a liscio legno.

Il legname da cartiera viene misurato a metro stero in cataste oppure a metro cubo.

Per lo spacco viene normalmente applicata nei confronti del prezzo del tondo una diminuzione fino al 15% quando lo spacco supera il 6% della partita.

#### **Art. 44 – Assortimento unico, tasti, punte e scarti**

Per assortimento unico, tasti, punte e scarti si intende:

- a. ASSORTIMENTO UNICO: tondame non assortito ma comprendente tut-

- ti gli assortimenti;
- b. TASTI: parte basale della pianta con presenza di marciume o altri difetti evidenti;
- c. PUNTE E SCARTI: legname tondo non compreso negli assortimenti elencati ma che può avere una parziale diversa utilizzazione.

#### **Art. 45 – Applicazione di “tarizzi” o diffalchi**

I criteri di applicazione di “tarizzi” o diffalchi nella misurazione dei legnami in tondo possono variare da zona a zona e generalmente sono indicati nei capitoli in uso presso le pubbliche amministrazioni nell’ambito di ciascun distretto forestale.

## **II. SEGATO**

#### **Art. 46 – Legname segato di abete**

Il legname segato di abete si distingue in: tavolame, morali, mezzi morali, listelli e travi segati, semilavorati e prismati su ordinazione.

Il tavolame di abete si distingue in tavole normali, cortame, sottomisure e sottopelli.

#### **Art. 47 – Unità di misura**

Il legname segato di abete, ad eccezione del pezzame e delle sottopelli, viene trattato, misurato e conteggiato a metro cubo.

#### **Art. 48 – Assortimenti**

Il tavolame normale di abete della lunghezza di 4 m e della larghezza a metà di 16 cm e più, viene trattato normalmente nei seguenti assortimenti:

- primo netto;
- I assortimento;
- II assortimento;
- II assortimento andante;
- III assortimento falegnameria;
- III assortimento costruzione;
- IV assortimento;
- tombante.

Il tavolame deve essere ben rifilato e parallelo, salvo diversa pattuizione per legname conico o non rifilato. Esso viene normalmente trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm.

Sono tollerate parziali differenze sugli anzidetti spessori non superiori al 4% in più o in meno.

#### **Art. 49 – Assortimento “primo netto”**

Per assortimento “primo netto” si intende merce sana, ben lavorata, di buona fibra, regolare, diritta, fine, bianca, esente completamente da nodi e altri difetti, tollerati soltanto pochi nodi a spillo senza “sventature” (fenditure).

Sono ammesse spaccature da stagionatura ad una estremità di lunghezza non superiore al quinto della larghezza della tavola.

**Art. 50 – Primo assortimento**

Per “I assortimento” si intende merce ben lavorata, di fibra regolare e dritta, con pochi e piccoli nodi sani (legati) escluso il “conastro”, il midollo, le spaccature e il rosato.

Sono ammesse fenditure ad una estremità che non superino il quarto della larghezza della tavola.

Sono tollerati leggeri smussi su un solo spigolo per spessore e lunghezza non superiori ad un quarto delle rispettive dimensioni della tavola.

**Art. 51 – Secondo assortimento**

Per “II assortimento” si intende merce ben lavorata, sana, con fibra regolare.

Sono ammessi: spaccature alle estremità purché di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola; leggera rosatura e leggero annerimento non superiore al 10% della superficie della tavola. Nell’intera partita le tavole rosate, annerite e con fenditure non devono superare il 15%. Sono anche ammessi: un leggero smusso e nodi sani di media grandezza non raggruppati.

Sono esclusi il conastro e i nodi cadenti.

**Art. 52 – Secondo assortimento andante**

Per “II assortimento andante” si intende merce di qualità intermedia fra il II e il III assortimento falegnameria.

**Art. 53 – Terzo assortimento falegnameria**

Per “III assortimento falegnameria” si intende merce con fibra non eccessivamente grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 25% su ambo le facce; annerimento parziale, nodi anche grossi purché non cadenti e in numero non eccessivo; spaccatura alle estremità di lunghezza non superiore alla larghezza della tavola.

Sono inoltre ammesse le borse di resina purché non eccessive.

Lo smusso non deve essere oltre 1,50 m di lunghezza se su un solo lato e 1 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore della tavola.

**Art. 54 – Terzo assortimento costruzione**

Per “III assortimento costruzione” si intende merce con fibra anche grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 50% su ambo le facce, annerimento parziale, marcio duro parziale su una faccia, nodi grossi e nodi cadenti purché non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola; spaccature nello spessore e leggere spaccature a pettine purché non compromettano la resistenza e l’utilizzo della tavola. Sono inoltre ammessi: il tarlo purché limitato, le borse di resina e la cipollatura purché non eccessiva ed inoltre le tavole leggermente imbarcate.

Lo smusso non deve superare 2,50 m di lunghezza se su un lato e 1,50 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore. Sono escluse le tavole marce rotte e quelle con grossi nodi cadenti.

**Art. 55 – Quarto assortimento**

Per “IV assortimento” si intende merce che abbia difetti tali da essere esclusa dal III assortimento costruzione.

È ammesso il marcio molle per non oltre il 20% della superficie della tavola e su un numero di tavole non superiore al 30%.

**Art. 56 – Tavolame tombante**

Per “tombante” si intende tavolame da 4 m e più e da 16 cm o più di I, II, II andante, III falegnameria, III costruzione come cade dalla sega, escluso il IV assortimento.

**Art. 57 – Larghezza tavolame normale di abete**

La media delle larghezze del tavolame normale di abete è considerata “commerciale”, quando corrisponde a :

- spessore da 20 a 30 mm: 22 cm
- spessore da 35 a 60 cm: 22-23 cm

**Art. 58 – Sottomisure**

Per sottomisure si intende il tavolame che ha una lunghezza di 4 m o più e larghezza a metà da 8 cm fino a 15 cm compresi. Esse vengono generalmente trattate in assortimento unico, escluso il IV.

La tolleranza di smusso nelle sottomisure è uguale a quella ammessa per il III assortimento costruzione del tavolame normale.

Per le sottomisure si usa la distinzione nei seguenti assortimenti:

- a. I e II, per pialla, parallelo all’occhio;
- b. III per costruzioni e imballaggi con conicità normale;
- c. prismato a larghezza fissa (listoni per pavimenti e rivestimenti).

**Art. 59 – Larghezza sottomisure di abete**

La media delle larghezze delle sottomisure di abete è considerata “commerciale” quando corrisponde a:

- spessore da 20 a 25 mm: 11-12 cm
- spessore da 25 a 30 mm: 12-13 cm

**Art. 60 – Lunghezza del tavolame**

Il tavolame di lunghezza inferiore ai 4 m viene normalmente distinto nelle seguenti categorie:

- a. bottolame o cortame di legna scelta: che ha lunghezza di 2-2,20-2,50-3-3,50 m e larghezza di 16 cm e più e spessori da 20 mm e più. Qualità varie;
- b. cortame che ha lunghezza come il bottolame, larghezza da 8 a 15 cm e spessori da 20 mm e più. Qualità come il tombante;
- c. pezzame che ha lunghezza da circa 1 a 3,90 m alla rinfusa e larghezza da 6-7 cm in avanti, di tutti gli spessori senza garanzia di media e di qualità;

Tutti gli assortimenti di cui sopra devono essere refilati.

Il bottolame e il cortame vengono trattati usualmente a metro cubo.

Il pezzame viene trattato a peso o a metro stero.

#### **Art. 61 – Sottopelli**

Per sottopelli si intende merce segata o almeno toccata dalla sega da ambo le parti, senza rifilature, degli spessori di 20 e 25 mm e della lunghezza normale di 4 m.

Vengono trattate anche le lunghezze di 2 e 3 m.

Le sottopelli vengono vendute a pezzo, a metro lineare o a metro stero.

#### **Art. 62 – Morali**

I morali sono a sezione quadrangolare di 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12 cm.

La lunghezza normale è di 4 m.

I morali si trattano normalmente nell'assortimento tombante definibili come per il tavolame.

I mezzi morali sono a sezione rettangolare di 3x6, 3,5x7, 4x8, 5x7, 5x10, 6x8, 6x12 cm.

La lunghezza normale è di 4 m.

La lunghezza e l'assortimento sono identici a quelli dei morali come uguale è la tolleranza nelle dimensioni della sezione.

#### **Art. 63 – Listelli**

I listelli hanno la lunghezza normale da 2 a 4 m e la sezione di 2x1,5 - 2,5x5 - 3x5 cm e si trattano in assortimento vario con riferimento al loro impiego.

Sono esclusi i nodi grossi e altri difetti che ne compromettano la resistenza.

I listelli si trattano a metro cubo normalmente legati in fasci.

#### **Art. 64 – Travi segate**

Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione delle travi segate sono in genere determinate su commissione.

Le travi segate vengono trattate o a spigolo vivo, vale a dire con 4 fili senza tolleranza di smusso, oppure a spigolo mercantile, nel quale è ammesso uno smusso su ciascun spigolo interessante non più del 20% della larghezza della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale.

Le travi segate devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di 4 mm su ciascun lato della sezione. La merce deve essere sana e, comunque, non presentare difetti che ne compromettano la resistenza.

#### **Art. 65 – Segati di larice**

I segati di larice vengono trattati negli stessi assortimenti dell'abete, ad eccezione del terzo che viene normalmente classificato in un unico assortimento. Viene trattato, inoltre, l'assortimento "roversi" o "storti", di tavole ricavate da tronchi curvi, non refilate e di spessore vario, di lunghezza non inferiore ai 2 m, trattato in un unico assortimento tombante. Il tavolame di larice in genere deve essere ben refilato. Le caratteristiche dei vari assortimenti sono le stesse dell'abete, con l'eccezione riferibile al colore della fibra, all'entità dell'alburno e alle tipiche borse di resina.

Il tavolame normale di larice viene trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80 mm.



Valgono per il larice le stesse norme descritte per i segati di abete per ciò che concerne lunghezze, larghezze e tolleranze.

**Art. 66 – Segati di pino silvestre**

Per tutte le categorie e gli assortimenti di segati di pino silvestre, salve le diverse caratteristiche della specie, valgono le stesse norme di dimensioni, di qualità, di lavorazione e di tolleranze come per l'abete.

Il difetto di colorazione blu non è ammesso nel "primo netto" e nel "I assortimento". Nel "II assortimento" tale difetto è ammesso purché leggero e limitato.

**Art. 67 – Segati normali di cirmolo**

I segati normali di cirmolo vengono trattati nell'assortimento tombante, per il quale, nel caso specifico, si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, della lunghezza di 4 m con tolleranza del 30% del volume di lunghezza fra 2 e 3,90 m (la lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm).

Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm.

La merce venduta "a partita" deve essere assortita nei diversi spessori.

La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell'abete.

Il tavolame degli spessori inferiori ai 40 mm e delle larghezze inferiori ai 16 cm è trattato come assortimento a parte.

**Art. 68 – Stagionatura dei segati**

Le contrattazioni avvengono, salvo accordi particolari, per tavolame a stagionatura commerciale. La merce segata è a stagionatura commerciale quando può essere accatastata a contatto diretto senza che con questo, in condizioni normali, abbia a subire alterazioni di sorta. A tale grado di stagionatura corrisponde il seguente peso approssimativo a metro cubo (per tavolame): abete rosso circa 500 kg, abete bianco e pino silvestre 600 kg circa, larice 800 kg circa.

**Art. 69 – Le travi squadrate Uso Trieste e le travi Uso Fiume**

Nella categoria del legname squadrate sono usuali le travi squadrate Uso Trieste (Travi UT) e le travi Uso Fiume (Travi UF).

**Art. 70 – Caratteristiche**

Le travi squadrate Uso Trieste devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. lavorazione: squadratura con ascia o con attrezzo meccanico sulle quattro facce fino alla punta con leggero smusso dalla base alla metà lunghezza; dalla metà alla punta la squadratura può essere più superficiale;
- b. è ammessa una conicità non superiore a 8 mm per metro lineare;
- c. qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure e i nodi che ne possano compromettere la resistenza; è ammesso un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivo su non più del 10% dei travi componenti la partita;

- d. le travi Uso Fiume (travi UF) hanno lo stesso procedimento di lavorazione delle travi UT, squadrate e con smusso fino alla punta, ma si distinguono da queste per la sezione costante dalla base fino alla punta;
- e. sezioni usuali: 8x8, 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 27x27, 27x30 cm.
- È tollerata una differenza in più o in meno di 5 mm nelle dimensioni di sezione.

**Art. 71 – Lunghezze travi UT e UF**

Le lunghezze delle travi UT e UF vengono conteggiate da 50 a 50 cm, a cominciare da 4 m, salvo pattuizioni particolari. Le dimensioni trasversali vengono misurate sulla sezione alla base.

**Art. 72 – Essenze trattate**

Le essenze latifoglie normalmente trattate sono: acacia (robinio), acero, betulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, melo, olmo, noce, ontano, pioppo, tiglio, quercia in genere e olivo.

I tronchi di latifoglie vengono trattati a metro cubo, a peso o a corpo, le tavole di latifoglie a metro cubo.

**Art. 73 – Tronchi di latifoglie**

I tronchi di latifoglie possono essere di qualsiasi lunghezza a partire da 1 m e di qualsiasi diametro a seconda dell'impiego cui sono destinati.

I tronchi di latifoglie non vengono in genere scortecciati.

La misurazione dei tronchi è effettuata in base al diametro a metà tronco sotto corteccia e in base alle lunghezze conteggiate di 10 in 10 cm.

Salvo pattuizioni particolari la merce deve essere sana, senza cipollatura, è ammesso tarlo limitato all'alburno. Non sono ammesse spaccature o fenditure eccessive.

**Art. 74 – Tavolame di latifoglie**

Il tavolame di latifoglie non viene classificato in assortimento e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi. Non è rifilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 10 cm di larghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.

Salvo pattuizioni particolari le tavole di latifoglie sono accettate con corteccia. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza e a metà smusso esclusa la corteccia.

Le lunghezze si conteggiano di 10 in 10 cm.

**Art. 75 – Rapporto tra volumi sterici e cubici**

Il contenuto effettivo medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde alle seguenti cifre:

- a. tondello di cartiera di abete:
- scortecciato in bianco: 1 metro stero è uguale a 0,800 m<sup>3</sup>
  - scortecciato mercantilmente: 1 metro stero è uguale a 0,750 m<sup>3</sup>
- b. spacco da cartiera di abete: 1 metro stero è uguale a 0,650 m<sup>3</sup>

- c. tonello di abete da imballaggio: 1 metro stero è uguale a 0,700 m<sup>3</sup>

**Art. 76 – Mediazione**

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legname da opera in genere, è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

d) *SUGHERO, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 4. Prodotti della caccia e della pesca**

---

a) *PESCE FRESCO E CONGELATO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *CACCIAGIONE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) *PELLI DI PELLICCERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 5. Prodotti delle industrie estrattive**

---

a) *MINERALI METALLIFERI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *MINERALI NON METALLIFERI*

**PRODOTTI DEL PORFIDO**

**Art. 1 – Definizioni e qualità del materiale**

In via generale la produzione di porfido può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

**PIASTRELLE**

- Forma rettangolare o quadrata;
- coste (bordi) a spacco o segate, ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- variazione di spessore per lastrificazione "a coltello" non superiore a 3 cm;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo (non sottoposto a reso/rimborso) e consistente in un supporto di legno ("bancale"), su cui sono accatastate le piastrelle avvolte da un cappuccio di nylon termoretraibile; la

- merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:
    - a. *piastrelle a piano naturale di cava e coste a spacco:*
      - spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 5 a 8 cm;
      - lunghezza variabile ("a correre") ma pari almeno alla larghezza;
      - larghezza definita di 10-15-20-25-30-35-40 cm, con tolleranza sulle larghezze pari a  $\pm 1$  cm.
    - b. *piastrelle a piano naturale di cava e coste segate:*
      - spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 4 a 7 cm;
      - lunghezza variabile ("a correre") ma pari almeno alla larghezza;
      - larghezza definita di 20-25-30-35-40-50 cm, con tolleranza pari a  $\pm 3$  mm.

#### CUBETTI

- Superficie a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- teste squadrate di dimensioni variabili secondo la pezzatura, adatte per pose ad archi contrastanti;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:
  - a.  *cubetti "tipo 4/6":*
    - lato compreso tra 4 e 7 cm;
    - altezza compresa tra 4 e 6 cm;
    - peso minimo di 100 kg/m<sup>2</sup>;
    - indicati per traffico esclusivamente pedonale.
  - b.  *cubetti "tipo 6/8":*
    - lato compreso tra 6 e 9 cm;
    - altezza compresa tra 5,5 e 8 cm;
    - peso minimo di 130 kg/m<sup>2</sup>;
    - indicati per traffico pedonale e carrabile leggero.
  - c.  *cubetti "tipo 8/10":*
    - lato compreso tra 8 e 12 cm;
    - altezza compresa tra 7,5 e 11 cm;
    - peso minimo di 180 kg/m<sup>2</sup>;
    - indicati per tutti i tipi di traffico.
  - d.  *cubetti "tipo 10/12":*
    - lato compreso tra 10 e 14 cm;
    - altezza compresa tra 10 e 13 cm;

- peso minimo di 220 kg/m<sup>2</sup>;
  - indicati per tutti i tipi di traffico.
- e. *cubetti "tipo 12/14"*:
- lato compreso tra 12 e 15 cm;
  - altezza compresa tra 12 e 15 cm;
  - peso minimo di 280 kg/m<sup>2</sup>;
  - indicati per tutti i tipi di traffico.
- f. *cubetti "tipo 14/18"*:
- lato compreso tra 14 e 20 cm;
  - altezza compresa tra 14 e 20 cm;
  - peso minimo di 330 kg/m<sup>2</sup>;
  - indicati per tutti i tipi di traffico.

#### CUBETTI CON TESTA REGOLARE

- Superficie a piano naturale di cava;
  - coste (bordi) a spacco;
  - colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
  - caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
  - teste a forma quadrata, adatti per pose a file parallele, cerchi, corone circolari;
  - suddivisi in varie tipologie e in particolare:
- a. *cubetti "tipo 9x9"*:
- lati di 9 cm ( $\pm 0,5$  cm);
  - altezza compresa tra 4 e 6 cm;
  - peso minimo di 100 kg/m<sup>2</sup>;
  - indicati per traffico pedonale.
- b. *cubetti "tipo 10x10"*:
- lati di 10 cm ( $\pm 0,5$  cm);
  - altezza compresa tra 6 e 10 cm (in due pezzature da 6/8 o 8/10);
  - peso minimo di 135 kg/m<sup>2</sup>;
  - indicati orientativamente per tutti i tipi di traffico: la pezzatura 6/8 è indicata per il traffico leggero, mentre la pezzatura 8/10 è indicata per tutti i tipi di traffico.

#### MOSAICI

- Forma irregolare;
- superficie a piano naturale di cava;
- coste a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo e consistente in un suppor-

to di legno ("bancale"), non sottoposto a reso/rimborso, su cui sono accatastati i pezzi avvolti da un cappuccio di nylon termoretraibile; la merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;

– suddivisi in varie tipologie e in particolare:

a. *mosaico cosiddetto "normale"*:

- spessore compreso tra 2 e 5 cm;
- diagonale minima di 20 cm;
- peso minimo di 85 kg/m<sup>2</sup>.

b. *mosaico cosiddetto "sottile"*:

- spessore compreso tra 1 e 3 cm;
- diagonale minima di 20 cm;
- peso minimo di 60 kg/m<sup>2</sup>.

c. *mosaico cosiddetto "gigante"*:

- spessore compreso tra 3 e 7 cm;
- diagonale minima di 40 cm;
- peso minimo di 110 kg/m<sup>2</sup>.

d. *mosaico cosiddetto "gigante sottile"*:

- spessore compreso tra 2 e 4 cm;
- diagonale minima di 40 cm;
- peso minimo di 75 kg/m<sup>2</sup>.

## CORDONATE

- Colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- la merce confezionata in bancale ha un peso mediamente di circa 1,5-1,6 t;
- la lavorazione dei giunti può essere a spacco o con segazione;
- altezza compresa tra 20 e 25 cm;
- lunghezze a correre con un minimo di 40 cm per i cordoni a testa lavorata e con un minimo di 30 cm per i cordoni con testa a spacco;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:

a. *cordinata tipo a spacco*:

- testa a spacco;
- giunto a spacco;
- fianco a vista naturale;
- spessore definito di 5-6-7-8-9-10-12 cm.

b. *cordinata tipo a piano naturale di cava*:

- testa naturale;
- giunto segato o a spacco;
- fianco a vista segato;
- spessore definito di 10-12-15 cm.

- c. *cordonata tipo segato*:
- testa segata e fiammata;
  - giunto segato;
  - fianco a vista segato e fiammato;
  - spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.
- d. *cordonata tipo segato e lavorato*:
- testa bocciardata o fiammata;
  - giunto a spacco o segato;
  - fianco a vista piano naturale di cava o fiammato;
  - spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.

#### **BINDERI**

- elementi usati per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni;
- faccia superiore a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per bordature e pavimentazioni;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

- a. *normale 10x5/8*:
- larghezza 10 cm;
  - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
  - altezza compresa tra 5 a 8 cm;
  - peso circa 18 kg/m.
- b. *normale 10x8/11*:
- larghezza 10 cm;
  - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
  - altezza compresa tra 8 a 11 cm;
  - peso circa 22 kg/m.
- c. *normale 12x10/15*:
- larghezza 12 cm;
  - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
  - altezza compresa tra 10 a 15 cm;
  - peso circa 35 kg/m.
- d. *gigante 12x15/20*:
- larghezza 12 cm;
  - lunghezza a correre variabile tra 20 a 40 cm;
  - altezza compresa tra 15 a 20 cm;
  - peso circa 60 kg/m.

e. *gigante 14x15/20*:

- larghezza 14 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 20 a 40 cm;
- altezza variabile tra 15 a 20 cm;
- peso circa 70 kg/m.

**SMOLLERI**

- Elementi dotati di due facce laterali a piano naturale di cava;
- costa superiore in vista e due teste ricavate a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per pavimentazioni e rivestimenti;
- lunghezza a correre;
- larghezza compresa tra 3 e 10 cm;
- altezza compresa tra 8 e 13 cm;
- peso minimo di 180 kg/m<sup>2</sup>.

**TRANCIATI DA RIVESTIMENTO**

- Costa in vista a spacco e due teste tranciate ortogonalmente alla stessa o in sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per il rivestimento dei muri;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:

a. *tipo 8/14*:

- larghezza ("entranza") massima di 12 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 7 e 14 cm;
- peso di circa 230 kg/m<sup>2</sup>.

b. *tipo 15/20*:

- larghezza ("entranza") massima di 14 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 15 e 20 cm;
- peso di circa 280 kg/m<sup>2</sup>.

**BUGNATI DA COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO**

- Elementi dotati di una faccia a vista bugnata a spacco;
- costa sommariamente ortogonale al piano di appoggio naturale;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse



- di legno o sacconi;
- utilizzati per esecuzione o rivestimento di murature;
- larghezza (entranza) compresa tra 10 e 30 cm;
- lunghezza a correre;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:
  - a. *tipo 10/15:*
    - altezza compresa tra 10 e 15 cm;
    - peso di circa 250 kg.
  - b. *tipo 12/20:*
    - altezza compresa tra 12 e 20 cm;
    - peso di circa 300 kg.
  - c. *tipo 15/25:*
    - altezza compresa tra 15 e 25 cm;
    - peso di circa 400 kg.

#### LAVORATI

- Comprendono gradini, copertine, piastrelle, bancali, soglie, battiscopa, ecc.
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggi particolari non compresi nel prezzo;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:
  - a. *lavorati con superficie a piano di cava:*
    - ottenuti da lastre naturali;
    - coste a spacco (tolleranza  $\pm 0,5$  cm) o segate (tolleranza  $\pm 0,2$  cm);
    - spessore variabile (gradini e copertine con spessore omogeneo compreso tra 3 e 5 cm);
    - lavorazioni aggiuntive: finitura superficiale semilucida, spessorizzazione, calibratura, gocciolatoio e smussi.
  - b. *lavorati con superficie artificiale:*
    - ottenuti da blocchi (solitamente di dimensioni inferiori a quelli di altri litotipi) segati in lastre;
    - spessore variabile (lastre da pavimento con spessore omogeneo compreso tra 2 e 3 cm);
    - lavorazioni: a telaio, levigata, lucida, fiammata, sabbiata, spazzolata.

#### Art. 2 – Difetti e contestazioni

Il prodotto deve presentarsi compatto senza piani di sfaldamento secondari ("lassi") che ne possano determinare la rottura dopo la posa.

La rugosità del materiale non integra difetto, se non in presenza di "scalini" dovuti a difetti nella sfaldatura.

Nella lavorazione a spacco sono tollerati lievi difetti di complanarità (faccia superiore non parallela con quella inferiore).

Le caratteristiche della roccia e il metodo di estrazione, condizionano il sistema di trasformazione dei manufatti che si presentano inizialmente con lunghezza "a correre" e contenuta entro precisi limiti naturali.

La variazione dello spessore di una lastra non costituisce difetto, a meno che essa non sia riconducibile a tipologie produttive stabilite.

Nei prodotti a spacco le tolleranze non integrano ipotesi tassative ed è prassi che il venditore le indichi al compratore.

I colori dei prodotti non sono uniformi e sono indicati solo a livello di tendenza.

In considerazione della natura del porfido, i difetti rientranti nelle caratteristiche della pietra, e quindi del prodotto, non sono contestabili ma rilevabili prima dell'acquisto.

#### **Art. 3 – Unità di misura e misurazioni**

La tipologia di misurazione adottata varia a seconda del prodotto e in particolare:

- a. misurazione a metro quadrato (m<sup>2</sup>) per lavorati a superficie estesa;
- b. misurazione a metro (m) per prodotti con elevato contenuto di lavorazioni lineari;
- c. misurazione a tonnellata (t) per forniture di elementi poligonali irregolari, di cubetti e di materiale sfuso.

#### **Art. 4 – Campionature**

Nel caso di campionature stabilite dalle parti, sono sempre sottintese e accettate le variazioni cromatiche e di composizione derivanti dalla variabilità del giacimento della cava di provenienza.

#### **Art. 5 – Posa in opera**

Le operazioni di posa in opera sono distinte da quelle di fornitura dei materiali.

### **Cap. 6. Prodotti delle industrie alimentari**

---

#### *a) RISO BRILLATO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

#### *b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE*

#### **Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di farine e crusche è di 0,05 euro al q per parte.

#### *c) PASTE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI*

**Art. 1 – Vendita a pezzo**

Nel settore della pasticceria e della gelateria sono venduti a pezzo:

- il pasticcino fresco (comunemente detto pasta);
- il pasticcino lievitato (*brioche*, *croissant*, *krapfen*, ecc.);
- il cono di gelato e il gelato da passeggio, confezionato generalmente attraverso spatola o porzionatore;

*f) CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*g) PESCI PREPARATI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*h) PRODOTTI SURGELATI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*i) CONSERVE ALIMENTARI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*l) LATTE E DERIVATI*

**Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di burro e formaggi è dell'1% del prezzo per parte.

*m) OLIO DI OLIVA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*n) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*o) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*q) VINI E VERMUT*

**Art. 1 – Contratto**

I vini si contrattano alla cantina in base ad assaggio.

Fuori del luogo in cui il vino si trova, la contrattazione avviene su campione.

### **Art. 2 – Gradazione alcolica**

Il vino viene commerciato a peso o a grado quintale (ettogrado).

La gradazione alcolica, per i vini secchi, è determinata con il sistema ebullimetrico a scala nazionale (Malligand) o per distillazione. Per i vini non completamente fermentati, la gradazione alcolica si intende quella complessiva (svolto o da svolgere).

In caso di gradazione alcolica è uso riferirsi al certificato chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o all'Unione italiana vini.

### **Art. 3 – Acquisti su piazza**

Negli acquisti su piazza, e cioè per prodotti siti nel luogo di conclusione del contratto, il compratore, dopo l'assaggio, può prelevare il campione del vino acquistato; se il vino è distribuito in più recipienti si forma un campione cumulativo, tenendo presenti le capienze dei singoli vasi vinari.

Il campione viene suddiviso in quattro bottiglie; due suggellate dal venditore e consegnate al compratore; le altre due suggellate a cura del compratore vengono lasciate al venditore.

In caso di contestazioni è uso riferirsi all'analisi svolta dal Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dall'Unione italiana vini.

### **Art. 4 – Acquisti fuori piazza**

Per acquisti fuori piazza, e cioè per prodotti siti fuori dal luogo di conclusione del contratto, il venditore rilascia al compratore due campioni suggellati, al momento della conclusione del contratto.

Il compratore ne conserva intatto uno che, in caso di contestazioni è uso sottoporre al giudizio del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dall'Unione italiana vini.

Se il compratore non ha conservato intatto almeno uno dei due campioni perde il diritto alla contestazione del prodotto.

### **Art. 5 – Vini destinati all'invecchiamento**

Salva la regolamentazione per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), i vini di particolare pregio, che possono essere destinati all'invecchiamento, si contrattano su campione o sulla base della loro origine e delle loro caratteristiche, senza riferimento alla gradazione alcolica nella determinazione del prezzo.

Sulla corrispondenza dell'originale e delle caratteristiche di tali vini, sarà determinante, in caso di contestazione, il parere del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

### **Art. 6 – Torbolino**

È pure oggetto di contrattazione il cosiddetto "Torbolino", che è il vino venduto immediatamente dopo la prima fermentazione o dopo il primo travaso e decantazione.

**Art. 7 – Qualità e tolleranza**

Per i vini venduti a quintale con la clausola “circa” è tollerata per la gradazione alcolica la differenza di due decimi di grado di più e in meno, senza modificazioni del prezzo pattuito.

Per le differenze in meno di oltre due decimi di grado e fino a mezzo grado, il compratore è tenuto a ricevere il prodotto, ma il venditore deve accordare un abbuono sul prezzo, in proporzione dell'intera differenza di gradazione e della eventuale conseguente declassazione.

Per differenze in meno di oltre mezzo grado è facoltà del compratore rifiutare la merce.

Le differenze in più, anche superiori ai due decimi, non danno luogo a maggiorazione del prezzo pattuito per quintale.

**Art. 8 – Vini contrattati a ettogrado**

Per i vini contrattati a ettogrado le eventuali differenze di gradazione, in più o in meno, si mediano.

Se la differenza di gradazione, in più o in meno, supera il mezzo grado, il compratore ha la facoltà di sciogliere il contratto o di chiedere la sostituzione del prodotto.

**Art. 9 – Casi di assenza di tolleranza**

Se la vendita dei vini è fatta con espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

**Art. 10 – Vino venduto su campione**

Il vino venduto su campione deve corrispondere esattamente al campione stesso.

**Art. 11 – Vendita “su sola denominazione di origine senza campione”**

Per vendita “su sola denominazione di origine senza campione” le caratteristiche del vino devono corrispondere a quelle della qualità media dell'annata della zona di origine.

In caso di contestazioni, è uso riferirsi al giudizio del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

**Art. 12 – Verifica dei vini**

La verifica dei vini viene effettuata sulla base dei regolari campioni.

Il prelevamento di tali campioni può effettuarsi sia nella cantina del venditore (per le vendite franco partenza) che in quella del compratore (per le vendite franco arrivo) alla presenza delle parti o di un loro rappresentante. Gli autisti fungono da rappresentanti di chi dà incarico del trasporto.

Nel caso di spedizione a mezzo ferrovia, il prelevamento viene effettuato in presenza di un incaricato delle ferrovie che provvede ad apporre i sigilli sui campioni.

È abitudine procedere, ai fini della determinazione del grado alcolico, alla media dei risultati delle analisi fatte eseguire da ciascuna delle parti sui pro-

pri campioni di partenza o di arrivo del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

**Art. 13 – Tolleranza nella vendita**

Nelle vendite di vino con la clausola "circa" relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.

**Art. 14 – Prezzo**

I recipienti sono forniti dal compratore. Se forniti dal venditore, il prezzo dei vini può essere stabilito con la clausola "recipiente compreso", e comprende il valore del recipiente oppure con la clausola "recipiente a rendere" e in questo caso il valore del recipiente non è compreso ed il recipiente stesso va restituito franco di porto nel termine prestabilito o, in mancanza di questo, entro trenta giorni.

Se la restituzione non avviene entro tale termine, il venditore ha diritto di pretendere un nolo dal compratore e, prolungandosi la trattenuta dei recipienti, ne può chiedere il pagamento.

**Art. 15 – Prezzo di vini pregiati**

Il prezzo dei vini di particolare pregio, cui è riservata la presentazione in bottiglie diverse da quelle unificate, è comprensivo del costo dei vetri e dell'imballo.

Invece, nelle vendite di vini di largo consumo in bottiglie unificate, il costo dei recipienti e imballo, non sono compresi nel prezzo.

**Art. 16 – Clausola "franco partenza"**

Con la clausola "franco partenza" si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore.

Le spese di scarico e trasporto dalla stazione al domicilio del compratore sono sostenute da quest'ultimo.

**Art. 17 – Spese di analisi**

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate e quelle di pesatura sono a carico del venditore.

**Art. 18 – Caparra**

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatto a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all'art.1386 c.c. (caparra penitenziale).

**Art. 19 – Consegna**

Se per contratto la consegna è differita (a termine) o ripartita (in più scadenze), il venditore deve curare la buona conservazione del vino; se il vino si guasta il compratore può rifiutarlo.

**Art. 20 – Consegna differita**

In caso di consegna differita e vendita di tutto il prodotto con consegna della chiave della cantina al compratore, oppure con suggello delle botti, il venditore non è più tenuto a rispondere delle eventuali avarie.

**Art. 21 – Perdite e cali**

Per consegna “franco partenza” le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo”, sono a carico del venditore.

**Art. 22 – Garanzia**

I vini contrattati si intendono sani e senza difetti e conformi alle disposizioni delle vigenti leggi.

**Art. 23 – Risoluzione del contratto e mediazione**

In caso di risoluzione del contratto spetta il compenso al mediatore, eccettuata l'ipotesi di colpa del mediatore stesso.

**Art. 24 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita dei vini è calcolata nel rapporto di 2 a 1 per il venditore e compratore. Attualmente essa è:

- a. per contrattazioni ordinarie di vini comuni:
  - 1% del prezzo dal venditore;
  - 0,50% del prezzo dal compratore;
- b. per contrattazioni ordinarie di vini a DOC:
  - 1% del prezzo dal venditore;
  - 0,50% del prezzo dal compratore;
- c. per le contrattazioni con prestazioni di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a carico di chi richiede la prestazione;
- d. per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita.

r) *ALCOOL E LIQUORI*

**Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di acquavite e spiriti è di 1,50% del prezzo per parte.

s) *BIRRA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

t) *ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 7. Prodotti dell'industria del tabacco**

---

*a) TABACCHI LAVORATI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 8. Prodotti dell'industria delle pelli**

---

*a) PELLI CONCIATE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) LAVORI IN PELLE E CUIOIO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 9. Prodotti delle industrie tessili**

---

*a) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*c) MAGLIERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*d) CORDAMI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 10. Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento**

---

*a) CAPPELLI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) VESTITI E BIANCHERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*c) CALZATURE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*d) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.



### **Cap. 11. Prodotti delle industrie del legno**

---

- a) *LEGNO COMUNE*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- b) *COMPENSATI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- c) *MOBILI E INFISSI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- d) *CARRI DA STRADA*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- e) *LAVORI IN SUGHERO*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 12. Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche**

---

- a) *CARTA E CARTONI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- b) *PRODOTTI TIPOGRAFICI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- c) *FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

### **Cap. 13. Prodotti delle industrie metallurgiche**

---

- a) *GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- b) *ALLUMINIO E LE SUE LEGHE*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- c) *RAME E LE SUE LEGHE*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- d) *ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.
- e) *ALTRI METALLI*  
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*f) ROTTAMI DI METALLI VARI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

## **Cap. 14. Prodotti delle industrie meccaniche**

---

*a) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI*

### **Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali nuovi è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali usati è del 3% del prezzo dal venditore e dell'1% del prezzo dal compratore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine industriali usate in genere è del 2% del prezzo per parte.

*b) MEZZI DI TRASPORTO*

### **Art. 1 – Mediazione**

La provvigione per la mediazione nella compravendita di autovetture nuove è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi pesanti nuovi (oltre i 15 q) è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

## **Cap. 15. Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi**

---

*a) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*c) CALCE, CEMENTI E GESSO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*d) MATERIALE DA COSTRUZIONE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*e) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*f) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 16. Prodotti delle industrie chimiche**

---

*a) CONCIMI CHIMICI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) ANTICRITTOGAMICI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*c) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*d) PRODOTTI FARMACEUTICI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*e) COLORI E VERNICI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*f) MATERIE PLASTICHE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*h) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 17. Prodotti delle industrie della gomma elastica**

---

*a) PNEUMATICI E ALTRI LAVORI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

**Cap. 18. Prodotti di industrie varie**

---

*a) LAMPADE E CAVI ELETTRICI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*b) STRUMENTI MUSICALI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

*c) STRACCI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.